



Gruppo di Azione Locale dell'Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco

(Approvato con Del. CDA GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco n.
1 del 06.02.2020)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.3

***“Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza
energetica dei processi produttivi”***

(art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

PREMESSA	4
ARTICOLO 1.....	4
Definizioni e riferimenti normativi	4
ARTICOLO 2.....	4
Obiettivi e finalità dell'operazione.....	4
ARTICOLO 3.....	5
Ambito territoriale di intervento	5
ARTICOLO 4.....	5
Soggetti beneficiari	5
ARTICOLO 5.....	6
Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese	6
ARTICOLO 6.....	10
Agevolazioni previste	10
ARTICOLO 7.....	11
Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni.....	11
ARTICOLO 8.....	20
Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno	20
ARTICOLO 9.....	23
Termini e modalità per la presentazione delle domande di sostegno	23
ARTICOLO 10.....	25
Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie .	25
ARTICOLO 11.....	30
Dotazione finanziaria del bando	30
ARTICOLO 12.....	31
Controlli amministrativi sulle domande di sostegno	31
ARTICOLO 13.....	33
Provvedimenti di concessione.....	33
ARTICOLO 14.....	34
Tempi di realizzazione ed eventuale disciplina delle proroghe	34
ARTICOLO 15.....	35
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	35

ARTICOLO 16.....	36
Varianti e adeguamenti tecnici	36
ARTICOLO 17.....	37
Presentazione delle domande di pagamento	37
ARTICOLO 18.....	41
Controlli amministrativi sulle domande di pagamento	41
ARTICOLO 19.....	42
Obblighi in materia di informazione e pubblicità.....	42
ARTICOLO 20.....	42
Controlli in loco	42
ARTICOLO 21.....	42
Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni.....	42
ARTICOLO 22.....	44
Stabilità delle operazioni	44
ARTICOLO 23.....	45
Controlli ex post	45
ARTICOLO 24.....	45
Altre disposizioni	45
ARTICOLO 25.....	46
Disposizioni generali	46
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	

PREMESSA

Il presente Bando Pubblico attiva nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco (approvato dalla Regione Lazio con Det. AGC_DD_G08328_02_2018, pubblicata sul BURL n. 57 del 12/07/2018 supplemento 1), **la Misura 19** "Sostegno allo sviluppo locale Leader", nell'ambito della **Sottomisura 19.2**. "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", **Tipologia di intervento – Operazione 19.2.1 - 4.1.3. "Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi"**.

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Rimane fermo che è applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell'operazione

La misura ha la finalità di migliorare le azioni economiche e ambientali delle imprese agricole e rurali e ad incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti agricoli e del settore della trasformazione.

L'intervento di cui al presente bando ha la finalità specifica di realizzare investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura, nonché alla riduzione dei consumi di energia nelle aziende agricole.

Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti priorità dello sviluppo rurale, ed in particolare:

Codice priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	Diretta
P2	P2: potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.	2.A	2.A) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.	X
P5	P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5.B	Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare	X
		5.D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca	X

I fabbisogni associati sono i seguenti:

- F9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione;
- F32 Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agroindustria.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'operazione si applica esclusivamente sul territorio dei seguenti comuni:

- Civita Castellana;
- Nepi;
- Caste S. Elia;
- Faleria;
- Calcata;
- Gallese;
- Vasanello;
- Corchiano;
- Fabrica di Roma;
- Orte;
- Mazzano Romano.

Tutti ricompresi nel GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada in un altro territorio, l'ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio del GAL.

In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili solo qualora gli stessi siano realizzati sul nel territorio del GAL.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando i seguenti soggetti:

- Agricoltori attivi, singoli o associati, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune – PAC - e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale;

Nonché:

- limitatamente alla realizzazione di "investimenti collettivi" le "Associazione di agricoltori", in qualità di soggetti capofila. Per "Associazioni di agricoltori" si intendono:

- Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013;
- Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti;
- Consorzio di Produttori Agricoli, così come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile;
- Reti di Impresa così come disciplinato dalle normative vigenti (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

❖ Tipologie di intervento ammissibili

Sono previsti interventi, (che non comportino una riduzione della superficie agricola utilizzata) per:

- Ammodernamento di impianti elettrici di edifici produttivi aziendali;
- Interventi sugli immobili produttivi aziendali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici produttivi aziendali (per es.: isolamento termico delle pareti e/o della copertura, sostituzione infissi esterni, pompe di calore, stufe e caldaie a pellet e/o a biomassa, pannelli solari e fotovoltaici, mini-impianti eolici, geotermia, ecc.);
- Interventi sostitutivi per il miglioramento dell'efficienza di impianti di riscaldamento/raffreddamento in edifici produttivi aziendali esclusi impianti obbligatori ai sensi della normativa vigente.

❖ Spese ammissibili

Nell'ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per:

- A. ammodernamento e miglioramento di beni immobili produttivi dell'azienda e relativa impiantistica per l'efficientamento energetico;
- B. spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- C. "spese generali"; limitatamente calcolate per gli investimenti di cui alla sopra richiamata lettera A nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili

al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.



Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”.

Si evidenzia che, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831/2016 che la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo.

Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

I "contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita" sono ammissibili, in conformità agli obblighi ed alle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall'articolo 61 del Reg. (UE) n. 1305/13, nel rispetto delle disposizioni recate dalla Determinazione dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.

La somma degli importi relativi alle voci di spese di cui alle sopra richiamate lettere B) e C), non può superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione di investimenti di cui alla sopra citata lettera A) e comunque, in ogni caso, l'importo relativo alle spese di cui alla lettera A) dovrà essere almeno pari al 80% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse per la realizzazione del progetto (lettera A + B).

❖ Ragionevolezza e congruità delle spese

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza alle “*Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio*” approvati con la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/lavori;
- per le opere agricole e forestali ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n G04375

del 29/04/2016 (ALLEGATO 1 della stessa determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

- per gli “*impianti di nuovi arboreti e per fabbricati rurali per l’esercizio delle attività agricole nell’azienda agricola, serre e tunnel, impianti di mungitura, attrezzature zootecniche e impianti per la raccolta dei reflui*” ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per le tettoie, fienili, stalle e magazzini ricovero macchine e attrezzature, ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (ALLEGATO 5 della stessa determinazione), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
- per le spese generali di cui alla richiamata lettera c) del presente paragrafo e dell’articolo 45 – comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, oltre al rispetto dei massimali stabiliti di cui alla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell’ordine o del collegio professionale.

Si fa presente che, qualora l’intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti rurali a servizio delle attività agricole” o l’acquisto di macchine e attrezzature inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui il manufatto agricolo sia relativo ad una tipologia di costruzione che non rientri nelle fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo si dovrà fare riferimento ai prezzi regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzi regionali per le opere agricole e forestali di cui all’allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. G03473 del 29/04/2016.

Nel caso in cui i costi relativi alla realizzazione dell’impianto non siano ricavabili dai prezzi di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da

parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

❖ Spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili al finanziamento, nell'ambito del presente bando pubblico, le spese per:

- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di mera sostituzione. Per la individuazione degli "investimenti di mera sostituzione" si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi che comportino una riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU);
- titoli di pagamento;
- IVA.

❖ Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, **ad eccezione delle spese generali** (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/2013) di cui alla lettera D) di cui al paragrafo "spese ammissibili", **comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.**

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi

potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori del GAL l'inizio dei lavori.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- Contributo in conto capitale, da calcolarsi come segue in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento:

Intensità della spesa pubblica e massimali di investimento

L'intensità dell'aiuto è fissata nella **misura massima del 40%** della spesa ammissibile al finanziamento.

L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, **elevabile al 60%** per:

- investimenti effettuati da **giovani agricoltori** che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono **insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura** e che hanno presentato domanda per l'accesso alla **Misura 112** del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 o della **Misura 6.1.1.** del PSR 2014/2020, ritenute ammissibili e che hanno presentato istanza di saldo del contributo. Per data di insediamento si intende l'apertura della partita IVA per gli insediamenti effettuati con la Misura 112 e l'iscrizione alla CCIAA per gli insediamenti relativi alla misura 6.1.1;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), è riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane";
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli **agricoltori attivi** che hanno assoggettato la propria azienda al **metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29)** del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla **misura 10 (art. 28)** che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto. **Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che hanno in corso impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del Lazio;**
- investimenti collettivi realizzati da associazioni di agricoltori.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

L'investimento riferito al costo totale ammissibile per domanda di sostegno è compreso tra 10.000 Euro e 25.000,00 Euro, al netto dell'aliquota IVA.

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

❖ Requisiti e condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati in tutto il territorio del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco.

L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale aggiornato (DPR n. 503/99).

Non possono beneficiare del sostegno le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1.3 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. **Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.**

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
2. L'impresa deve essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01;
3. L'imprenditore, con la presentazione di un piano aziendale, deve dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. A tal fine: deve predisporre il "business plan" utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, implementandolo con i dati economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato "MIGLIORA"; deve essere predisposta una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi: la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda; la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR; una sintetica indagine di mercato; il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali; i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto; il cronoprogramma degli interventi; il costo previsto per l'investimento suddiviso per "categoria di spese", sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della "tipologia di intervento"; l'esatta ubicazione degli interventi programmati. Inoltre in detta relazione tecnica dovranno essere riportate tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità. Nel caso di investimenti collettivi dovranno essere implementati, nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro dovrà provvedersi alla presentazione di un'unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del presente articolo. I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziale G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la determinazione G06624 del 10 giugno 2016.

4. L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una **dimensione economica minima, come ricavabile dalle Produzioni Lorde Standard (PLS) dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro**. Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l'accesso alla presente Misura. I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative. Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad esempio il Registro di Stalla. Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportate in tabelle adottate da altre Regioni nell'ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso CREA a seguito di specifica istanza della Regione. Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all'annata agraria di riferimento, a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell'annata agraria, variazioni significative al piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di Sviluppo Aziendale e nella eventuale attribuzione delle priorità ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per "variazioni significative", comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del $\pm 20\%$ rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il numero dei capi di bestiame allevati e presenti in azienda, sia gli ettari relativi alle altre superfici agricole (colture arboree, seminativi, ecc.) non destinate all'alimentazione del bestiame. Rimane fermo l'obbligo che per tali aziende almeno il 30% della razione alimentare totale espressa in Unità Foraggiere (UF) deve essere garantita da prodotti aziendali. Per l'eventuale presenza di colture consociabili, come risultante dai "macrousi" dichiarati nel fascicolo aziendale (655 - "Arboreto consociabile",

685- “Colture arboree promiscue”) ai fini del calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione, facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano uguali a quella del “macrouso”. Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le superfici forestali le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali. Per le aziende agricole con superfici agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di terreni da parte dell’agricoltore le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

5. Non possono beneficiare del sostegno attivato con la presente misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
6. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l’acquisto di macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l’obbligo, per l’intera durata del periodo settennale senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l’applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.
7. Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera dell’impiantistica per l’efficientamento energetico, l’impresa deve dimostrare l’agibilità dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.
8. La dimostrazione dell’immediata cantierabilità dell’investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni (vedi successivo Art. 8 comma C, secondo capoverso) dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l’elenco dei progetti ammissibili per procedere all’integrazione documentale per l’attestazione del requisito. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione a favore del

beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito dell'immediata cantierabilità. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. **In ogni caso, qualora al momento della presentazione delle domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata la presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione della dichiarazione firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della "edilizia libera"** . Nei casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A, il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

9. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno in corso una domanda di sostegno ai sensi della Misura/Sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio.
10. Non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione (Misura 4.1.3) più domande di sostegno. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo finale con la documentazione di rendicontazione completa.
11. Gli interventi supportati nell'ambito della presente tipologia di operazione non sono finalizzati alla produzione di energia e l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo;
12. Gli investimenti in tema di efficienza energetica potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
13. Nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a **25 punti**, da ottenere sommando almeno n. 2 (due) criteri di selezione, come stabilito nel successivo Articolo "Criteri di selezione".

Investimenti collettivi

Nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione possono essere realizzati "investimenti collettivi" da parte di Associazioni di agricoltori.

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all'art. 4 "Soggetti beneficiari" del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Associazioni Temporanee di Impresa, Associazioni temporanee di scopo, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto scritto secondo la normativa vigente.

L'Associazione di agricoltori, beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 1307/2013.7

L'investimento collettivo dovrà riguardare almeno 5 partecipanti, incluso il soggetto capofila, e per la maggioranza dei partecipanti non deve sussistere tra loro un rapporto tra coniugi o un grado di parentela o di affinità almeno sino al terzo (III°) grado.

L'investimento collettivo è un investimento per il quale deve essere chiaramente dimostrato il valore aggiunto rispetto alla parte di investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.

In ogni caso il beneficiario dovrà coordinare, realizzare e gestire l'investimento e sarà responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e post investimento.

L'investimento sarà in ogni caso ammissibile a sostegno solo qualora, per ciascuna componente del gruppo di agricoltori si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.

Per l'investimento collettivo come definito in precedenza è riconosciuta una maggiorazione del 20% del contributo che, pertanto sarà pari al 60% della spesa ammissibile ed è consentito un massimale, per la presente tipologia di operazione, pari a 25.000,00 di euro di investimento complessivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente adottato dall'Associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale.

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fidejussorie per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti.

Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni lorde standard di ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria dell'istanza presentata, deve essere assicurato il rispetto di un punteggio minimo pari a 25 di cui al successivo Art. 10 "Criteri di selezione". L'attribuzione dei punteggi e delle priorità va riferito all'investimento collettivo, considerato nella sua complessità. Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per ciascuno dei destinatari degli interventi con il quale dovrà essere dimostrato, oltre che nella relazione tecnica, sia la ricaduta economica positiva dell'investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun destinatario del sostegno.

Gli agricoltori attivi che partecipano all'associazione che realizza l'investimento collettivo, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Per detto requisito sono di applicazione le disposizioni già riportate nel precedente punto 5

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Nel caso dell'"investimento collettivo" deve essere chiaramente dimostrato un valore aggiunto rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'"associazione di agricoltori". L'investimento sarà, in ogni caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun componente dell'associazione di agricoltori, sia dimostrata la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria. Quest'ultimo aspetto non dovrà essere dimostrato nel caso di "soggetto associativo con personalità giuridica".

❖ **Demarcazione OCM**

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

❖ **Impegni ed obblighi**

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla

osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;

- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- mantenere la disponibilità dell’azienda ove viene realizzato l’investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall’aiuto, fatte salve le deroghe previste nel presente Bando.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare i seguenti impegni ex-post:

- **non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale**, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla struttura regionale competente;
- conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata dal presente Bando.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e tra questi quelli relativi ai tempi ed alle modalità di realizzazione degli investimenti e quelli di carattere generale.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso, comunque prima della presentazione della domanda di saldo finale, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività. Tale adempimento sarà previsto, quale prescrizione, nel provvedimento di concessione del contributo.

Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant’altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 13 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione:

A. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività ed in particolare dovrà provvedere a presentare:

- una **relazione tecnica** che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato, fatte salve le deroghe concesse per la dimostrazione di tale requisito. La relazione tecnica dovrà riportare una descrizione dettagliata dei contenuti del Business Plan (BPOL);
- il **“Business Plan”** utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari dell'azienda ed in base ai quali calcolare gli indici economici – finanziari per la verifica della sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato. Il business plan dovrà riportare lo specifico codice identificativo della pratica (codice CBP). Il codice CBP è attribuito in automatico dall'applicativo BPOL al momento dell'esecuzione della funzione di “conferma”.

B - Atti progettuali ed il computo metrico estimativo analitico laddove previsto, delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese.

C - Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione ovvero la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale: Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), ecc.

Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, essa dovrà essere integrata entro i 90 giorni successivi (prorogabile, con autorizzazione del GAL di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) a decorrere dalla data di pubblicazione dalla data di pubblicazione della deliberazione del CdA del GAL pena la decadenza dall'aiuto stesso.

In allegato alla domanda di sostegno dovrà essere, comunque, presentato, pena l'esclusione dai benefici della presente tipologia di operazione in funzione della tipologia degli investimenti programmati, dove previsto, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvato dall'Autorità competente oppure, in alternativa, la richiesta firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A.

Nei casi in cui sia prevista la C.I.L.A. o la S.C.I.A., è necessario che entro il termine di cui sopra siano trascorsi i tempi del silenzio assenso senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune, pena la decadenza. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione.

D - Documentazione attestante la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di dotazioni e/o attrezzature.

In particolare: dimostrazione di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su immobili in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

E - Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

F - Foglio di calcolo per il computo delle "spese generali" di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;

G - Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi.

H - Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- i. Deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza; ed a seguire, nello specifico:
 - si approva il progetto;

- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di sostegno);
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- ii. Bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

ALTRE DISPOSIZIONI

In riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e da presentare al GAL, è di applicazione il secondo comma dell'art. 21 del DPR citato, per cui la sottoscrizione delle dichiarazioni rese deve essere preventivamente autenticata. L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, e prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il concorrente dovrà trasmettere al GAL la documentazione probatoria a comprova delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai fini dell'effettuazione dei controlli su quanto dichiarato.

La Relazione Tecnica, gli elaborati tecnici e progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.

23

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe concesse e specificate nell'articolato del bando pubblico.

ARTICOLO 9

Termini e modalità per la presentazione delle domande di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 30/10/2020**.

❖ *Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN*

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviandone una scansione all'indirizzo PEC dell'area

di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.

Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.

La documentazione da integrare di cui all'articolo 8 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una certificazione/dichiarazione prodotto da un beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa autenticata da un notaio, cancellerie, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione e altro dipendente incaricato dal sindaco ai sensi dell’art. 21 del D.P.R 28 dicembre 2000, n 445. In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, e esibirlo qualora l’amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano aziendale degli investimenti - Business Plan On Line (BPOL) - utilizzando l’applicativo realizzato da ISMEA nell’ambito della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato e confermato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere sottoscritto dal richiedente salvato in

formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.

Le modalità di compilazione del Business Plan On Line (BPOL) sono riportate nell'apposito Manuale Utente raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA-RRN.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco, dei quali è stato ' informato ' il Comitato di Sorveglianza del 04 Ottobre 2018.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle domande pervenute ritenute ammissibili, l'assegnazione dei punteggi avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante, dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Criteri di selezione Operazione 4.1.3. Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi

26

Tipologia di priorità	Principio	Codice	Criteri	Punteggio	Punteggio per gruppi di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
Approccio collettivo	Progetti collettivi	4.1.3.B	Partecipazione ad un "investimento collettivo"	20	20	20
Obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale	Obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale	4.1.3.i	Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto beneficia del criterio 4.1.3.G o 4.1.3.H	3	9	47
		4.1.3.ii	Innovazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto beneficia del criterio 4.1.3.E o 4.1.3.F	6		
	Investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto	4.1.3.C	Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando	5	9	
		4.1.3.D	Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o alla misura 16.2 PSR 2014/2020.	9		
	Maggiori livelli di efficienza dell'impianto rispetto agli obblighi minimi come individuati dall'articolo 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014	4.1.3.E	Maggiori livelli di efficienza dell'impianto superiore agli obblighi minimi come individuati dall'articolo 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014	10	10	
	Livello di miglioramento dell'efficienza energetica	4.1.3.F	Efficienza energetica (miglioramento della performance energetica attraverso APE	19	19	
Priorità settoriali	Progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo.	4.1.3.G	Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende zootecniche	10	10	10
		4.1.3.H	Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende ortofrutticole	4		
		4.1.3.I	Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende del settore vitivinicolo	5		
		4.1.3.iii	Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende del settore olivicolo e della nocciolicoltura	5		
Priorità aziendali	Adesione ad Organizzazione di Produttori	4.1.3.P	Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute come definita dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente	5	5	23
	Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta	4.1.3.Q	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta	8	8	
	Giovani agricoltori	4.1.3.R	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013	10	10	
Totale punteggio massimo ottenibile					100	100
PUNTEGGIO MINIMO: 25 da ottenere con almeno 2 criteri. In caso di ex-aquo di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore/titolare della ditta/società o del rappresentante legale della società con preferenza ai soggetti più giovani.						

❖ **Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione.**

Priorità per approccio collettivo

Criterio 19.2.1.4.1.3.B

Partecipazione ad un "investimento collettivo"

La priorità è attribuita nel caso in cui l'adesione alla misura avvenga tramite la formula dell' "investimento collettivo", nel rispetto dei requisiti stabiliti nel precedente articolo 7 del presente bando pubblico.

Priorità per obiettivi trasversali dello sviluppo rurale

Criterio 19.2.1.4.1.3.i

Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici

La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto beneficia del criterio 4.1.3.G o 4.1.3.H.

Priorità per obiettivi trasversali dello sviluppo rurale

Criterio 19.2.1.4.1.3.ii

Innovazione.

La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto beneficia del criterio 4.1.3.E o 4.1.3.F.

Priorità per investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto

Criterio 19.2.1.4.1.3.C

Innovazione di prodotto/processo/organizzativa

La priorità è attribuita nel caso l'operazione preveda investimenti per la messa in opera di impianti o altri sistemi innovativi per l'efficientamento energetico, nonché per investimenti che migliorano l'organizzazione aziendale. La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento innovativo sia stato brevettato nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda e che, inoltre, rappresenti almeno il 20% del costo complessivo dell'operazione ammissibile

Priorità per investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto

Criterio 19.2.1.4.1.3.D

Innovazione di prodotto/processo/organizzativa

La priorità è attribuita alle operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento e pertanto con esclusione delle attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento dell'azienda, che hanno una diretta connessione con le innovazioni incluse nel "**catalogo regionale delle innovazioni**". Con Determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PSR n. G17574 del 24/12/2018 sono stati individuati e definiti, nell'ambito del "catalogo delle innovazioni regionali" le tipologie di investimento che possono essere utilizzate per l'ottenimento della priorità e l'attribuzione del relativo punteggio. Detti investimenti devono rappresentare almeno il 20% del costo complessivo dell'operazione ammissibile, devono essere descritti nella relazione tecnica e ricompresi nel piano degli investimenti del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale. Il "catalogo regionale delle innovazioni" può essere implementato anche con innovazioni derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali, fermo restando che dette innovazioni, con l'indicazione del tipo di investimento ritenuto funzionale ai fini dell'attribuzione della priorità, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Regione Lazio, rese pubbliche e, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, considerate valide ed approvate.

Priorità per maggiori livelli di efficienza dell'impianto rispetto agli obblighi minimi come individuati dall'art. 13, comma C, del Reg. UE n. 807/2014

Criterio 19.2.1.4.1.3.E

Maggiori livelli di efficienza dell'impianto.

La priorità è attribuita agli investimenti che prevedono l'utilizzo di impianti con maggiori livelli di efficienza, superiore agli obblighi minimi come individuati dall'articolo 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014. Si applica il criterio della prevalenza economica (51%) dell'investimento specifico sul totale degli investimenti ammissibili.

Priorità per livello di miglioramento dell'efficienza energetica

Criterio 19.2.1.4.1.3.F

Efficienza energetica (miglioramento della performance energetica attraverso).

La priorità è attribuita alle operazioni che prevedono investimenti per i quali è dimostrata o attestata, sulla base di apposita certificazione, un miglioramento dell'efficienza energetica. Per l'attribuzione del criterio si terrà conto della percentuale di spesa coerente con il miglioramento dell'efficienza energetica che non deve risultare inferiore al 70% rispetto alla spesa complessiva degli investimenti ammissibili.

Priorità per progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo

Criterio 19.2.1.4.1.3.G

Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico delle aziende del settore zootecnico.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore zootecnico del comparto bovino (carne e latte), ovicaprino e bufalino o nel caso in cui l'ordinamento aziendale prevalente dell'impresa sia l'allevamento animale.

Priorità per progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo

Criterio 19.2.1.4.1.3.H

Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende del settore ortofrutticolo.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo. L'attribuzione del comparto produttivo di riferimento viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili dell'operazione o nel caso in cui il comparto ortofrutticolo sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

Priorità per progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo

Criterio 4.1.3 I

Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende del settore vitivinicolo.

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore vitivinicolo. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica

dell'investimento sul totale degli investimenti o nel caso in cui il comparto vitivinicolo sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

Priorità per progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo

Criterio 19.2.1.4.1.3.iii

Progetti che prevedono interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende del settore olivicolo e della nocciolicoltura.

La priorità è attribuita nel caso in cui il progetto preveda interventi per l'efficientamento energetico nelle aziende del settore olivicolo e della nocciolicoltura.

L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti o nel caso in cui il comparto olivicolo e della nocciolicoltura sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

Priorità per l'adesione ad Organizzazioni di produttori

Criterio 19.2.1.4.1.3.P

Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute come definita dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente.

La priorità è attribuita ai soggetti che con la propria azienda risultano associati al momento della presentazione della domanda di sostegno ad una OP o loro associazioni. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

Priorità per investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta

Criterio 19.2.1.4.1.3.Q

Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta

La priorità è attribuita a quelle aziende che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano assoggettate ad un Sistema di Qualità riconosciuta. Per i sistemi di qualità riconosciuta si rinvia agli elenchi riportati alla scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). L'azienda dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione degli investimenti programmati e finanziati. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% della superficie aziendale riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo, rispetto alla SAU totale aziendale.

Priorità per giovani agricoltori

Criterio 4.1.3.R

Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. (UE) n. 1305/2013

La priorità è attribuita ai soggetti che risultano ai sensi della presente misura, alla data di presentazione della domanda di sostegno, "giovani agricoltori" ovvero con un'età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti).

❖ *Modalità di formazione della graduatoria*

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco, che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute *“ammissibili e finanziate”*, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno *“non ammissibili”* e di quelle *“ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”*. Per le domande *“non ammissibili”*, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Se non si dispone di tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, il CdA del GAL procederà all'ammissibilità al finanziamento con riserva, e la relativa documentazione dovrà essere integrata dal beneficiario entro i 90 giorni successivi (prorogabile, con autorizzazione del GAL di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) a decorrere dalla data di pubblicazione di detta deliberazione, pena la decadenza dall'aiuto stesso.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile, in ragione di quanto disposto al successivo articolo 11, secondo comma.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro 200.000,00** di spesa pubblica.

Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di istanze sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL pubblica sul sito internet www.galagrofalisco.it l'elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione".

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione e dei relativi investimenti programmati.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 7 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione; erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii., il GAL in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della

non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione. Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti *“ammissibili e ammessi a finanziamento”*, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli *“ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse”* e dei progetti *“non ammissibili”*.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nella graduatoria di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore del beneficiario sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del CdA del GAL che sarà pubblicata sul sito www.galagrofalisco.it, sul sito regionale www.lazioeuropa.it e sull'albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, una volta acquisita la documentazione probatoria comprovante le dichiarazioni sostitutive rese all'atto della presentazione della domanda di sostegno, e la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese

ammissibili distinti per “tipologia di intervento/sottointervento” nel rispetto della classificazione prevista nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell’applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;

- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, sia relativi alla fase realizzativa dell’investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (ex-post),
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i **trenta giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di pertinenza che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- **6 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l’acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **9 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per la data iniziale del tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

35

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. La verifica del rispetto del termine stabilito per il completamento degli investimenti finanziati sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ *Disciplina delle Proroghe*

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente motivate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a novanta (90) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL **entro 15 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno

in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per "*categorie di spesa*" si intendono le "*tipologie di intervento*", come classificate nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l'altro, nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il GAL riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate dal GAL.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature. Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore AGEA a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto dal GAL, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo Art. 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

❖ Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018 **fino al 50 % del contributo ammesso**.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA).

- Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL e della Regione per quanto di competenza

❖ Acconti

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo **"Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute"**.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

❖ Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente struttura, **la domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro **sessanta (60) giorni** dal termine concesso per il completamento degli investimenti finanziati, di cui all'articolo 14. La verifica del rispetto del

termine stabilito per il completamento degli investimenti finanziati sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

La presentazione oltre i termini di cui sopra comporta l'applicazione del sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento, di cui al successivo articolo 21.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di **sessanta giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo tramite PEC, debitamente firmato per accettazione entro i successivi **quindici giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

❖ Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale; la relazione tecnica finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

❖ **Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

❖ **Conservazione e disponibilità dei documenti**

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i

documenti esistenti solo in versione elettronica).

❖ **Parziale realizzazione dei lavori**

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

42

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco verranno pubblicati sul sito internet www.galagrofalisco.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti *le condizioni* di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di gestione provvederà, in linea con le disposizioni recate dalla DGR n. 133 del 28 marzo 2017, a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione".

Detto documento è aggiornato:

- a seguito dell'eventuale modifica delle pertinenti normative dell'Unione europea o nazionali;
- a seguito di modifiche del programma che interessino condizioni di ammissibilità, impegni, altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto;
- in risposta a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione del programma (nuove procedure, problematiche emerse nell'attuazione).

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino l'attività oggetto dell'investimento finanziato al di fuori dell'area del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco;
- effettuino un cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità di Gestione competente.

Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo Art. 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell'investimento e dopo il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

45

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre disposizioni

❖ Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

❖ Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario.

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

❖ Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un

controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

46

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ **Divieto di doppio finanziamento**

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

❖ **Cessione di aziende**

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- Comunichi al GAL, entro il termine di trenta giorni, all'Autorità di gestione competente l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito

dal PSR 2014-2020 della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Programma di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL della Via Amerina delle Forre e dell'Agro Falisco ed approvato dalla regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL della Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista RAF con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- sede legale: Via Santi Martiri Giovanni e Marciano n. 10 - 01033 – Civita Castellana (VT);
- Mail: info@galagrofalisco.it;
- PEC: galagrofalisco@pec.it;
- Sito Web: www.galagrofalisco.it.

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi

in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL della Via Amerina delle Forre e dell'Agro Falisco, su organi ufficiali della Regione (siti internet, BURL, ecc), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL della Via Amerina delle Forre e dell'Agro Falisco si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex articolo 28 del GDPR del GAL, che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi ai quali il GAL della Via Amerina delle Forre e dell'Agro Falisco affida talune attività, o parti di esse funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri,

opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL della Via Amerina delle Forre e dell'Agro Falisco adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.